



**Ordinanza n. 5/2021**  
**Procedimento n. 55/FPI/2021**

## **FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 55/FPI/2021

Nella seduta del 26 novembre 2021 ha adottato la seguente

### **ORDINANZA**

Nel procedimento cautelare ex art. 33, Reg. Giustizia, a carico di:

- **Sig. Roberto Di Blasio**, nato a Roma in data 8 luglio 1961, matr. n. 52122, tesserato con la FPI per l'anno 2021 in qualità di tecnico sportivo per la A.S.D. Olimpico Romans Boxe.

\* \* \*

### **FATTO**

In data 22.11.2021, la Procura Federale apriva un procedimento disciplinare a carico del Sig. Roberto Di Blasio, nato a Roma il giorno 8 luglio 1961, matr. n. 52122, tesserato per la FPI in qualità di tecnico sportivo, per *“presunti comportamenti antiregolamentari, estranei al contesto sportivo federale (...) che avrebbero arrecato un danno materiale e/o morale all'immagine dell'organizzazione federale + altre eventuali”*, con scadenza delle indagini prevista per il 21 gennaio 2022.

Nello specifico, come riportato da una segnalazione con articoli di stampa pervenuta alla Federazione, emergeva che, in data 20.11.2021, nel contesto di una manifestazione *“no green pass”* tenutasi al Circo Massimo di Roma, il Sig. Roberto Di Blasio avrebbe posto in essere presunti gravi comportamenti antiregolamentari, tali da arrecare, inoltre, un danno materiale e/o morale all'immagine dell'organizzazione federale.

La condotta del Di Blasio si sarebbe caratterizzata, in particolare, per una inaudita e gratuita violenza prima verbale, con l'uso di espressioni volgari, e poi fisica, attraverso una testata nei confronti di una nota giornalista presente all'evento, la quale stava unicamente ponendo alcune domande sui motivi della manifestazione.

In ragione della gravità e della specificità di tali eventi, con successivo atto del 24.11.2021 il Procuratore Federale invocava a questo Tribunale la misura cautelare nei confronti del tesserato della sospensione da ogni attività federale, agonistica e sociale sino allo scadere del termine delle predette indagini ex art. 33 del Regolamento di Giustizia, in ragione del fatto che *“da un primo esame*



degli atti sembrano sussistere univoci indizi sulla circostanza che il Sig. Roberto Di Blasio abbia assunto una condotta non consona ai dettati contenuti nello Statuto, Regolamento Giustizia FPI (artt. 1 e 55 co. 2), Regolamento Settore Tecnici Sportivi (art. 29, comma 1), nonché il Codice Comportamento Sportivo del CONI (art. 5, comma 1)".

A supporto della propria istanza, il Procuratore allegava numerosi articoli di stampa successivi alla manifestazione del 20.11.2021, ove riteneva emergere, tra l'altro, unitamente ai presunti gravi comportamenti antiregolamentari del Di Blasio, anche il danno materiale e/o morale all'immagine della Federazione di appartenenza.

\* \* \*

### **DIRITTO**

L'istanza cautelare è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

Il Tribunale ritiene, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che gli addebiti contestati al Sig. Roberto Di Blasio trovino conferma nel riscontro documentale offerto dalla Procura Federale attraverso la ampia rassegna stampa dei principali quotidiani nazionali allegata in atti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 33, Reg. Giustizia, la condotta del tesserato integra, ad avviso del Collegio, entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta della Procura attrice ovvero i gravi e concordanti indizi di colpevolezza (*fumus boni iuris*) unitamente al pericolo concreto e attuale che il tesserato possa nuovamente commettere illeciti della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (*periculum in mora*).

La fondatezza giuridica della doglianza attorea trova conferma, in particolare, dalle stesse immagini e video diffusi dagli organi di stampa, dai *social network* nazionali e da numerosi siti internet, ove si rilevano inequivocabilmente il gesto inconsulto compiuto dal Di Blasio nei confronti della giornalista e le espressioni irrispettose a lei rivolte.

Il Tribunale ritiene che tali atti rappresentino una condotta grave e ingiustificata per un tesserato, connotata, peraltro, da particolare disvalore in quanto compiuta da un maestro di pugilato verso una donna indifesa, che si pone, in quanto tale, in antitesi con i principi generali di lealtà, correttezza, non violenza e non discriminazione posti alla base dell'ordinamento sportivo (cfr. artt. 5 e 6, Codice di Comportamento Sportivo del CONI; artt. 1, 54 e 55, Regolamento Giustizia FPI; art. 29, Regolamento Settore Tecnici Sportivi).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 33, Reg. Giustizia, applica al Sig. Roberto Di Blasio, nato a Roma il giorno 8 luglio 1961, con provvisoria immediata esecuzione, la misura cautelare della sospensione da ogni attività agonistica, sociale e federale, sino alla scadenza delle indagini preliminari richiamate dalla Procura Federale, prevista per il 21.01.2022.

Dispone, al riguardo, ai sensi dell'art. 33 R.G., comma 3, l'audizione del predetto tesserato, fissando all'uopo l'udienza camerale del 29.11.2021, ore 16:30, tramite trattazione telematica attraverso la piattaforma *Zoom* in uso alla Federazione.



Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2021 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Relatore)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Gabriele Vescio (Componente)

Depositata in data 26.11.2021